

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

Art. 1 quater

(Trattamento economico)(1)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.